

Bando di Concorso per l'ammissione alla Scuola di Dottorato di Ricerca 26° Ciclo - A.A. 2010-2011

Art. 1 Finalita' del bando

1. Il presente bando disciplina le modalità di accesso alla Scuola di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" per il 26° ciclo (A. A. 2010/2011).
2. Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente bando comporta l'esclusione dal concorso.
3. La presentazione della domanda di ammissione di cui all'articolo 5 implica l'accettazione da parte del candidato delle norme contenute nel presente bando.

Art. 2 Indizione

1. E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato istituiti presso la Scuola di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico".
2. Per ciascuno dei corsi di cui al precedente comma, le tematiche di ricerca, i posti a concorso, i requisiti di ammissione, le modalità e i criteri di selezione dei candidati ai fini della formazione delle previste graduatorie sono indicati nelle schede allegate (allegato "A", schede 1-3), che costituiscono parte integrante del presente bando.
3. Le borse di studio finanziate da Enti esterni vengono assegnate fatto salvo il buon fine della Convenzione tra l'Ateneo e l'Ente finanziatore. Tali borse, quando prevedano lo svolgimento di specifiche attività di ricerca, vincolano gli assegnatari allo svolgimento di tali attività.
4. Il numero delle borse assegnate potrà essere aumentato con successivi provvedimenti a seguito di finanziamenti ottenuti da Enti pubblici di ricerca o da qualificate strutture produttive private. L'aumento delle borse di studio può determinare, previa richiesta del Collegio dei docenti, l'incremento dei posti ordinari.
5. L'inizio dei corsi è previsto per il mese di gennaio 2011. La durata dei corsi di dottorato è di tre anni.

Art. 3 Criteri di ammissione

1. Si accede ai corsi di dottorato previo superamento di un concorso per titoli ed esami, secondo quanto precisato per ciascun corso di dottorato nelle schede di cui all'allegato "A", tendenti a verificare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza di una o più lingue straniere.

Art. 4 Requisiti di ammissione

1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza limiti di età o cittadinanza, coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea - vecchio ordinamento - o laurea specialistica - nuovo ordinamento - conseguito in Italia, oppure di analogo titolo accademico conseguito all'estero, riconosciuto equipollente a un titolo italiano dalle competenti autorità accademiche.
2. L'ammissibilità del titolo accademico estero, **ai soli fini della partecipazione al concorso**, sarà deliberata dal Collegio dei docenti del dottorato, che potrà richiedere al candidato di integrare la documentazione presentata.
3. A tal fine i candidati in possesso di titolo di studio estero dovranno allegare entro la data di scadenza del bando:

- il certificato di conseguimento del titolo con l'elenco degli esami sostenuti, tradotto e legalizzato in lingua italiana;
- la "dichiarazione di valore in loco", rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo, da cui dovrà risultare che il titolo di studio posseduto è valido per l'iscrizione "in loco" a un corso accademico analogo al dottorato di ricerca.

Oppure

- l'allegato B, "Informazioni sul titolo di studio conseguito all'estero" compilato in ogni parte e firmato. In tal caso la documentazione indicata nei punti 3.a) e 3.b) dovrà essere trasmessa agli uffici competenti entro non oltre 4 mesi dall'immatricolazione, pena la decadenza dal dottorato sancita con decreto rettorale.
4. I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti entro i termini di presentazione della domanda di ammissione, pena l'esclusione dal concorso. Nel caso in cui il candidato, al momento della presentazione della domanda, non sia ancora in possesso del titolo di studio richiesto è tenuto a presentare, a pena di decadenza, il relativo certificato di laurea, o autocertificazione, entro e non oltre il giorno antecedente la data del concorso di ammissione.
 5. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti previsti dal bando, che sarà effettuato ai sensi dell'art. 43 del T.U. n. 445/2000. L'Amministrazione potrà pertanto disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, con provvedimento del Rettore.
 6. Possono inoltre accedere al Dottorato anche dottorandi, che se idonei, possono fruire di borsa di studio solamente se in precedenza non ne fruivano. Possono infine accedere al Dottorato anche dottori di ricerca, purché il Dottorato sia caratterizzato da obiettivi formativi sostanzialmente diverso da quelli del precedente: il dottore di ricerca, se idoneo, non può fruire di borsa di studio, anche se in precedenza non ne ha fruito.

Art. 5 Domande di ammissione

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inoltrata on-line, entro e non oltre il giorno **02/11/2010** alle ore 13,00, compilando un modulo raggiungibile dal 01/10/2010 al seguente indirizzo internet:

<http://www.uniroma4.it> -> Accesso Rapido -> info stud -> Servizi agli Studenti, di seguito in Accedi nel sotto menù di Area Riservata e Bacheca Messaggi.

Il candidato farà la registrazione fornendo tutti i dati anagrafici richiesti; dovrà annotare o stampare lo username e la password che saranno assegnati e sono necessari per le operazioni successive.

Da questo momento il candidato può entrare nel sito per completare la procedura di iscrizione al concorso.

1. Effettuato il login, deve accedere alla voce **segreteria**, poi a *test di ammissione* quindi *dottorati di Ricerca*, infine deve premere il tasto di *iscrizione* e procedere all'iscrizione.
2. Terminata la procedura, è necessario confermare i dati inseriti poiché dopo tale operazione sono modificabili solo i dati anagrafici
Il candidato non ancora in possesso del titolo di ammissione potrà presentare domanda di iscrizione al concorso dichiarando in ipotesi tale possesso. Il titolo dovrà essere conseguito entro il giorno precedente a quello fissato per le prove del concorso di ammissione.
L'avvenuto conseguimento dovrà essere comunicato entro i medesimi termini all'Ufficio

Dottorati di Ricerca dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico", Piazza Lauro De Bosis n. 15 - 00135 Roma facendo pervenire una dichiarazione relativa alla data del conseguimento e alla votazione riportata.

3. La domanda compilata on-line dovrà essere stampata e, debitamente firmata, potrà essere:
 - consegnata personalmente presso l'Ufficio Protocollo, Piazza Lauro De Bosis, 15 nell'orario di apertura al pubblico: lunedì - venerdì dalle 10 alle 13;
 - inviata all'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" - Ufficio Protocollo, Piazza Lauro de Bosis, 15, 00135 Roma, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o corriere privato, allegando una copia del documento di identità, purché pervenga entro le ore 13,00 del **02/11/2010. Non farà fede il timbro postale.**Sulla busta dovrà essere riportata in modo evidente la dicitura:
Domanda di ammissione alla Scuola di Dottorato di Ricerca 26° ciclo (A.A. 2010/2011)
Dottorato di Ricerca in [specificare denominazione dottorato]
4. Non saranno ritenute valide le domande che perverranno con modalità diverse da quelle indicate al comma precedente.
5. Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione utile a dimostrare il possesso del titolo richiesto per l'ammissione.
6. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli e le pubblicazioni eventualmente richiesti o previsti dalle schede allegate al presente bando (allegato "A"), in formato cartaceo.
7. Tutta la documentazione dovrà essere in italiano o in inglese, ovvero tradotta in italiano o in inglese a cura e sotto la responsabilità del candidato.
8. I titoli presentati dovranno essere stati conseguiti entro i termini di presentazione della domanda (salvo quanto previsto all'art.5 riguardo al titolo di ammissione).
9. I candidati in situazione di disabilità, qualora intendano avvalersi degli ausili previsti dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno indicare la tipologia di handicap, una breve descrizione dell'ausilio richiesto e l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame durante la procedura di iscrizione on line al concorso, sulla pagina denominata 'Altri dati'.
10. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
11. I candidati non riceveranno alcuna comunicazione scritta relativa alle date concorsuali e saranno ammessi a sostenere la prova d'esame previa presentazione di un valido documento d'identità.

Art. 6 Commissione giudicatrice per l'ammissione ai corsi

1. Le Commissioni giudicatrici del concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato sono nominate con Decreto del Rettore o suo delegato e sono composte da tre docenti universitari, scelti tra Professori e Ricercatori universitari di ruolo, anche di altri Atenei italiani e stranieri.
2. Le commissioni possono essere integrate da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.
3. Nel caso di Dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.
4. Le commissioni stabiliscono i criteri di valutazione e i punteggi attribuiti ai titoli e alle prove prima dell'espletamento delle prove medesime.

Art. 7 **Graduatorie finali**

1. Le commissioni giudicatrici, valutati i titoli ed espletate le prove, compilano le graduatorie finali di merito sulla base delle votazioni conseguite. I candidati risultati idonei sono ammessi a ciascun corso di dottorato secondo l'ordine di graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
2. In caso di parità prevale il candidato con la minore età.
3. Le borse di dottorato di cui al D.M. 30 aprile 1999, n.224 sono assegnate secondo l'ordine di graduatoria ai candidati, a prescindere dalla cittadinanza.
4. I posti non coperti da borse sono assegnati ai candidati idonei sino a esaurimento.
5. In corrispondenza di eventuale rinuncia prima dell'inizio del corso, subentrerà il primo candidato risultato idoneo secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
6. Le graduatorie saranno pubblicate mediante:
 - o affissione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo;
 - o pubblicazione sul sito Internet dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" - <http://www.uniroma4.it> -> ricerca-> scuola dottorale-> bandi.

Art. 8 **Ammissioni in soprannumero**

Possono essere ammessi in soprannumero:

- i candidati, idonei nella graduatoria generale di merito, titolari di assegni di collaborazione ad attività di ricerca o di contratti di studio e/o ricerca assimilabili all'assegno a qualsiasi titolo conferiti;
- i laureati provenienti da Atenei stranieri, in possesso di una borsa di studio assegnata dal Ministero degli Affari Esteri o dal Governo del Paese di provenienza o da Organismi internazionali;
- i candidati stranieri non comunitari residenti all'estero che non intendono concorrere per la borsa di studio e chiedono di essere valutati su dossier. A tal fine devono indicare nella domanda di partecipazione, presentata con le modalità indicate al precedente art. 5, che chiedono di essere ammessi in soprannumero ai sensi del presente articolo e far pervenire, **inderogabilmente entro la medesima data di scadenza del bando**, la seguente documentazione:
 1. il proprio curriculum;
 2. titoli tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero;
 3. dichiarazione di valore del titolo conseguito all'estero rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;
 4. un adeguato progetto di ricerca scritto in italiano o in inglese;

In alternativa alla documentazione indicata nei punti 2 e 3, può essere consegnato l'allegato B, "Informazioni sul titolo di studio conseguito all'estero" compilato in ogni parte e firmato. In tal caso la documentazione di cui ai precedenti punti 2 e 3 dovrà essere trasmessa all'Ufficio Dottorati entro e non oltre 4 mesi dall'immatricolazione, pena la decadenza dal dottorato sancita con decreto rettorale.

La Commissione opera la selezione sulla base dei titoli, redatti in lingua inglese o in lingua italiana, consistenti in:

- un curriculum vitae et studiorum;
- una dichiarazione di conoscenza della lingua inglese o italiana;

- due lettere di presentazione, redatte in lingua inglese o italiana e sottoscritte da un docente universitario o da un esperto della materia esterni all'Ateneo;

Le domande di ammissione in soprannumero saranno sottoposte al Consiglio della Scuola di Dottorato che, sentito il Collegio dei docenti, può accogliere le domande ovvero respingerle.

Art. 9 Dipendenti pubblici

Il pubblico dipendente ammesso alla Scuola è collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso e usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione alla Scuola senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'Amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.

Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza (Legge n. 448/01).

Art. 10 Iscrizione

1. I candidati risultati vincitori dovranno provvedere all'iscrizione, presentando all'Ufficio Dottorati, Piazza Lauro de Bosis, 15 entro le ore 13,00 del **10/12/2010** i seguenti documenti:
 - domanda di iscrizione al primo anno;
 - fotocopia fronte - retro di un valido documento di identità;
 - fotocopia del codice fiscale;
 - ricevuta del versamento di cui al successivo Art. 11;
 - n. 2 foto tessera di cui una firmata sul retro.

I vincitori di borsa dovranno inoltre presentare:

- copia dell'iscrizione alla gestione separata dell'INPS ;
- modello di autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo.

Entrambi i modelli sono scaricabili dal sito dell'Ateneo.

2. I cittadini non comunitari dovranno presentare permesso di soggiorno e/o visto in originale.
3. Nella domanda di iscrizione il candidato dichiara:
 - di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad altro corso di Diploma, Laurea, Master universitario, Scuole di Specializzazione e Dottorato di Ricerca, per l'intera durata legale del corso;
 - in caso di iscrizione a Scuole di Specializzazione o seconda laurea, di impegnarsi a sospendere o interrompere la frequenza prima dell'inizio del corso di dottorato;
 - di non aver fruito in precedenza di altra borsa di studio assegnata allo stesso titolo;
 - di essere/non essere dipendente di Pubbliche Amministrazioni;
 - di impegnarsi a richiedere al Collegio dei docenti del proprio corso di dottorato l'autorizzazione allo svolgimento di attività lavorative e/o di studio.
4. Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro i termini su indicati saranno considerati rinunciatari.

5. Coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti. Tutti i posti resisi vacanti saranno assegnati ad altri candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.

Art. 11 **Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi**

1. Dottorandi con borsa di studio:

Sono tenuti al pagamento di un contributo pari a **185,83 €**, da corrispondere al momento dell'immatricolazione, che comprende: 14,62 € per imposta di bollo assoluta in modo virtuale, 13,13 € per assicurazione, 40,00 € per tesserino identificativo, 118,08 € per tassa DSU 2010/2011.

2. Dottorandi senza borsa e iscritti in soprannumero:

Il versamento del contributo è effettuato in due rate. La prima rata, da corrispondere al momento dell'immatricolazione, pari a **432,70 €** comprende: 246,87 € per contributi, 14,62 € per imposta di bollo assoluta in modo virtuale, 13,13 € per assicurazione, 40,00 € per tesserino identificativo, 118,08 € per tassa DSU 2010/2011.

La seconda rata di 300,00 € dovrà essere pagata entro il 30 aprile 2011.

Il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi sportello della BNL indicando il codice "Proteo 775", oppure presso un altro Istituto di credito indicando il seguente codice IBAN: IT 04V 0100503309 000 000 200 001 intestato all'Università degli Studi di Roma "Foro Italico". Occorre indicare chiaramente nella causale di versamento "*I rata (o II rata) contributo dottorato 2010/2011*".

Art. 12 **Borse di studio**

1. Le borse di studio, sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria.

Le borse hanno un importo annuale determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 03/08/1998 n. 315 e successive modificazioni e integrazioni, pari a 13.638,47 € e sono assoggettabili al contributo previdenziale INPS - Gestione Separata di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.

2. In presenza di una o più borse di studio finanziate da enti esterni, i candidati possono scegliere di quale borsa fruire in relazione alla loro posizione nella graduatoria generale di merito.

3. Le borse di studio vengono erogate, di norma, in rate mensili posticipate; la corresponsione della prima rata viene erogata previa dichiarazione di regolare inizio della frequenza rilasciata dal Coordinatore del Collegio.

Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del dottorando e fatto salvo quanto previsto dal DM 198/2003 sulla possibilità di svolgere attività didattica integrativa retribuita.

4. L'importo della borsa di studio è aumentato del 50% per gli eventuali periodi di soggiorno all'estero, di durata non inferiore al mese; tali periodi non dovranno eccedere la metà dell'intera durata del dottorato. I soggiorni all'estero possono godere di ulteriori indennità di mobilità, a carico dei Dipartimenti proponenti/concorrenti o di soggetti terzi convenzionati.
5. Ai dottorandi titolari di borsa, ove non residenti in Italia alla data di inizio dei corsi stessi, l'importo della borsa può essere elevato in misura non superiore al 50%, a carico della Scuola, dei Dipartimenti proponenti/concorrenti o di soggetti terzi convenzionati.
6. Non può fruire di borsa di studio di dottorato chi ne abbia fruito in precedenza. Il limite di reddito per poter usufruire della borsa di studio è di € 15.000,00 annui lordi.

I casi di incompatibilità totale o parziale per la fruizione della borsa di studio sono fissati dalla normativa vigente. In caso di sopravvenuta incompatibilità, l'importo della borsa di studio relativo al periodo per il quale la stessa è stata indebitamente percepita deve essere restituito.

La borsa di studio è confermata per l'anno accademico successivo, previo il mantenimento dei requisiti di merito, che deve essere verificato e deliberato dal Collegio dei docenti.

La rinuncia al proseguimento degli studi o alla sola borsa di studio, comporta l'obbligo di restituzione degli importi percepiti nell'anno al quale la rinuncia stessa si riferisce.

Art. 13 Obblighi e diritti dei dottorandi

Tutti i dottorandi hanno l'obbligo di frequentare il corso di dottorato e compiere continuativamente le attività di studio e di ricerca programmate annualmente dal Collegio dei docenti, ivi compresa l'obbligatorietà di permanenza all'estero quando prevista nei singoli corsi di dottorato.

La frequenza del corso di dottorato può essere sospesa nei seguenti casi, previa deliberazione del Collegio dei docenti: maternità, paternità; grave e documentata malattia.

E' prevista l'esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione motivata del Collegio dei docenti, ratificata dal Consiglio della Scuola, nei seguenti casi:

1. giudizio negativo del Collegio dei docenti relativamente al conseguimento dei risultati previsti per l'anno di corso frequentato;
2. attività lavorativa del dottorando svolta senza preventiva autorizzazione del Collegio dei docenti;
3. assenze prolungate e ingiustificate.

Nei casi suddetti la borsa di studio viene interrotta ed è fatto obbligo al borsista della restituzione dei ratei percepiti, relativi all'anno per il quale è stato emesso il provvedimento.

Non è consentita l'iscrizione contemporanea ad altro corso di Diploma universitario, Laurea, Master universitario, Scuola di Specializzazione e Dottorato di Ricerca, per l'intera durata legale del corso.

Art. 14 Compatibilità

Il dottorando non può essere iscritto ad altro Dottorato, Corso di studio o Corso di specializzazione, in Italia o all'Estero.

Il dottorando iscritto su posto non ricoperto da borsa può usufruire di borse finanziate da terzi, su argomenti attinenti il tema del dottorato.

Ai dottorandi possono essere attribuiti limitati compiti didattici sussidiari o integrativi (quali seminari, esercitazioni, assistenza di laboratorio e tutorato, comunque con esclusione di corsi ufficiali), purché non retribuiti e fino a un massimo di 4 CFU annui, che non devono in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca, e comunque previa autorizzazione del Coordinatore del Collegio.

La collaborazione didattica in ambito universitario è facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

Art. 15 Conseguimento del titolo

Il titolo di dottore di ricerca si consegue con il superamento dell'esame finale, che può essere ripetuto una sola volta. Tale esame si svolge mediante un colloquio con il candidato, avente per tema la sua tesi.

Il dottorando viene ammesso a sostenere l'esame finale solo se in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Regolamento che includono:

- la maturazione di 180 CFU e i 12 crediti attestanti la conoscenza della lingua inglese;
- il giudizio del Collegio dei Docenti riguardante la qualità della tesi e della produzione scientifica del dottorando;
- la congruità ed efficacia di eventuali periodi di studio e ricerca all'estero o stage presso soggetti pubblici e privati;
- l'attestazione della conoscenza della lingua inglese, certificata da autorità linguistica riconosciuta.

Le commissioni giudicatrici dell'esame finale sono nominate dal Rettore ai sensi del Regolamento della Scuola e dei corsi di dottorato di ricerca.

Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi, anche eventualmente con la presenza dei membri stranieri appartenenti alle Università con le quali sono stati stabiliti gli accordi.

L'Università cura il deposito di copia della tesi finale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.

I dottorandi sono tenuti a consegnare al Coordinatore del Collegio copie della tesi, nonché in formato elettronico, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'esame.

Il coordinatore provvede, tramite la segreteria del Dipartimento proponente, ad inoltrare copie della tesi a ciascun componente della Commissione giudicatrice e successivamente al rilascio del titolo, due copie su supporto elettronico alla Scuola, per il loro deposito nelle Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.

Inoltre il dottorando è tenuto a presentare alla Scuola un riassunto breve (abstract) della tesi stessa in formato elettronico, redatto in italiano e inglese, per l'inserimento nel sito web della Scuola.

Art. 16 Trattamento dei dati personali

L'Amministrazione Universitaria, in attuazione della Legge 675/96, e successive integrazioni e modificazioni, si impegna a utilizzare i dati personali forniti dal candidato per l'espletamento delle procedure concorsuali e per fini istituzionali. La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi di cui alla succitata legge, espressione di tacito consenso a che i dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali vengano pubblicati sul sito Internet dell'Università degli studi di Roma "Foro Italico".

Roma, 28/09/2010

Il Rettore

(Prof. Paolo Parisi)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giulio Goria)

Pubblicazione: 30/09/2010 - 00:00 Scadenza: 02/11/2010 - 00:00